



Provincia dell'Aquila

Settore Edilizia Scolastica e Pubblica

Disciplinare di gara

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi ai “SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, CON L'OPZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ LAVORI E DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I “LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA “CORPO AULE A” INAGIBILE E “CORPO B” E CONSEGUENTE DEMOLIZIONE DEL MUSP OSPITANTE LE AULE DEL COMPLESSO IPSIASAR “L. DA VINCI” DELL'AQUILA”, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

CUP: F18E17000040004

CUI: S80002370668202003011

CIG: BC36FDFCD0

Tipo di appalto: Servizi

Finanziamento: Delibera CIPE 110/2017 per € 760.299,60

Delibera CIPESS 93/2024 per € 5.386.622,50



Indice generale

PREMESSE.....	5
1 - LA PIATTAFORMA TELEMATICA.....	6
1.1 - LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	6
1.2 - DOTAZIONI TECNICHE.....	7
1.3 - IDENTIFICAZIONE.....	8
2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	9
2.1 - DOCUMENTI DI GARA.....	9
2.2 - CHIARIMENTI.....	9
2.3 - COMUNICAZIONI.....	10
3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	11
3.1 - DURATA.....	15
3.2 - REVISIONE PREZZI.....	15
3.3 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	16
3.3.1 - Opzioni.....	16
3.3.2 - Valore globale stimato dell'appalto.....	17
4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	17
5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	20
5.1 - SELF CLEANING.....	20
5.2 - ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	21
6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	21
6.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	22
6.1.1 - Requisiti del concorrente.....	22
6.1.2 - Requisiti del gruppo di lavoro.....	22
6.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	27
6.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	28
6.4 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	30
6.5 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA.....	31
7 - AVVALIMENTO.....	32
8 - SUBAPPALTO.....	34



9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	34
10 - GARANZIA PROVVISORIA.....	34
11 - SOPRALLUOGO.....	37
12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	38
13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	38
13.1 - Regole per la presentazione dell'offerta.....	39
14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	41
15 - domanda di partecipazione e DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	42
15.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	43
15.2 - DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	47
15.3 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	47
15.4 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	48
15.5 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	49
16 - OFFERTA TECNICA.....	51
16.1 - "CRITERIO A" - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO.....	52
16.2 - "CRITERIO B" – CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA..	56
16.3 - "CRITERIO C" - CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE E GESTIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI E IN BIM.....	60
17 - OFFERTA ECONOMICA.....	61
18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	62
18.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	62
18.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	63
18.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	64
18.4 - METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	65
19 - COMMISSIONE GIUDICATRICE e SEGGIO DI GARA.....	66
20 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	66
21 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	67
22 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	67
23 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	68



24 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	69
25 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	71
26 - CODICE DI COMPORTAMENTO.....	71
27 - ACCESSO AGLI ATTI.....	72
28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	73
29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	73



PREMESSE

Con Determina a contrarre n. 123 del 23/06/2026 questa Amministrazione ha stabilito di indire una procedura aperta per l'affidamento del servizio tecnico di redazione della Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica da eseguirsi in modalità BIM, e in opzione il servizio di Direzione Lavori, Contabilità Lavori e del CSE dell'intervento denominato **“Lavori di sostituzione edilizia corpo aule A inagibile e corpo B e conseguente demolizione del MUSP ospitante le aule del complesso IPSIASAR “L. Da Vinci” dell'Aquila”**.

La documentazione tecnica dovrà essere redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 24 novembre 2025, recante *«Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi»*.

I servizi oggetto della presente procedura dovranno essere svolti mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM).

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 71, 108 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii., cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), come modificato dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n.209, e i pertinenti allegati, con particolare riguardo all'Allegato I.13 del Codice.

La durata del procedimento è pari a **9 (nove)** mesi dalla pubblicazione del bando e disciplinare di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio è **L'Aquila (AQ)** [codice NUTS ITF11].

La procedura si articola in un unico lotto di gara.

CIG: BC36FDFCD0

CUP: F18E17000040004

La presente procedura di appalto, afferente l'affidamento di servizi tecnici di progettazione della fattibilità tecnico-economica e, in opzione, della Direzione Lavori e del CSE per i *“Lavori di sostituzione edilizia corpo aule A inagibile e corpo B e conseguente demolizione del MUSP ospitante le aule del complesso IPSIASAR “L. Da Vinci” dell'Aquila”*, assegnato alle competenze del Settore Edilizia Scolastica e Pubblica della Provincia, viene gestita dal Servizio Unico Appalti (di seguito, **“SUA”**), risultante l'importo dei servizi a base d'asta superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice, ai sensi dell'art. 6 del *“Disciplinare interno Servizio Unico Appalti della Provincia dell'Aquila”*, approvato con Decreto del Presidente n. 8 del 06/02/2023.

La gara telematica è stata indetta mediante bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo i termini e le modalità previste dagli artt. 84 e 85 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. nonché dall'allegato II.7 del medesimo Codice, nonché pubblicato sul profilo del committente <https://www.provincia.laquila.it>

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite piattaforma telematica Net4Market (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila.



Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il **Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è l' **Ing. Chiara Recchiuti** – mail: chiara.recchiuti@provincia.laquila.it o scuole.casteldisangro@provincia.laquila.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Guido Ricci Istruttore Direttivo Amministrativo, Responsabile del Servizio SUA “Servizi e Forniture”, nominato con disposizione del Direttore Generale prot. n°13109 del 08/05/2026. mail: guido.ricci@provincia.laquila.it

1 - LA PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 - LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “*Disciplinare Telematico*”.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma telematica e sul sito internet della stazione appaltante... [indicare il link], unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, né la riedizione della procedura.



Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma "*Net4market*" si prega di contattare il centro assistenza scrivendo all'indirizzo e-mail: **imprese@net4market.it** oppure telefonando al numero +39 0372 080703- 080708.

1.2 - DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento disciplinare telematico, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b. disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e



caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni); <https://www.anticorruzione.it/en/-/piattaforma-contratti-pubblici>;

- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 - IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, alla piattaforma Net4market.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per partecipare occorre:

- collegarsi al sito **www.provincia.laquila.it** - accedere alla sezione “E-procurement - Albo fornitori” presente sull'Homepage cliccare sul link **https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila** – e registrarsi al Portale “Net4market”, una volta effettuato l'accesso mediante le proprie credenziali, accedere alla procedura di gara in oggetto;



- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “*Disciplinare telematico*”.

2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 - DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- allegati del disciplinare di gara:
 - **All.1** - Schema di domanda di partecipazione;
 - **All.2** - Tabella dichiarazione requisiti professionali;
 - **All.3** - Dichiarazione integrativa;
 - **All.4** - Patto di integrità della Provincia dell'Aquila;
 - **All.5** - Trattamento dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679;
 - **All.6** - Modello per la tracciabilità dei flussi finanziari;
 - **All.7** - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
 - **All.8** - Capitolato speciale e allegato schema determinazione corrispettivi;
 - **All.9** - Schema di contratto;
 - **All.10** - Disciplinare telematico;
 - **All.11** - Capitolato informativo BIM
- Documento di Indirizzo alla Progettazione (**DIP**)
- Documentazione tecnica redatta ai sensi del D.Lgs 50/2016, poi oggetto di risoluzione anticipata in via transattiva, per l'intervento denominato “*Lavori di Riqualificazione del complesso IPSLASAR dell'Aquila e Demolizione del Corpo Inagibile*”;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione appaltante, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, al seguente link: <http://www.provincialaquila/amministrazione-trasparente> e sulla piattaforma Net4market raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila

2.2 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da **inoltrare tramite Piattaforma non oltre 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.



Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma raggiungibile all'indirizzo internet: **https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila** all'interno della scheda di gara nella sezione "*Chiarimenti*" della Piattaforma on-line.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno rese disponibili mediante pubblicazione sulla Piattaforma con apposito file riepilogativo, allegato alla documentazione di gara.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 - COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario.

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala e alla richiesta di offerta migliorativa, avvengono tramite la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 66, comma 1 del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La procedura in questione riguarda l'affidamento di servizi tecnici di ingegneria per la progettazione della fattibilità tecnica ed economica, con l'opzione della Direzione Lavori, Contabilità Lavori e del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per i *“Lavori di sostituzione edilizia corpo aule A inagibile e corpo B e conseguente demolizione del MUSP ospitante le aule del complesso IPSIASAR “L. Da Vinci” dell'Aquila”*.

L'Istituto Tecnico Professionale Statale Industria Artigianato Servizi Alberghieri (IPSIASAR) *“L. Da Vinci”* oggetto del presente intervento, è sito in via Monte San Rocco n. 15 a L'Aquila.

Il complesso IPSIASAR è composto da differenti corpi di fabbrica che possono essere così sinteticamente descritti:

- un corpo principale alto circa 18,5 m su 4 elevazioni (BLOCCO A), che comprende la maggioranza degli spazi per la didattica, inagibile a seguito del sisma del 06.04.2009 e quindi attualmente non utilizzato, funzionalmente sostituito da un MUSP (Modulo ad Uso Scolastico Provvisorio) dove si svolgono attualmente tutte le attività didattiche, ad eccezione di quelle laboratoriali;
- un corpo a unica elevazione comprendente i laboratori tecnici e parte dei laboratori di cucina (BLOCCHI C-D);
- un corpo a due piani di cui uno seminterrato comprendente altri laboratori di cucina e i locali tecnici (BLOCCO F);
- un corpo uffici ad una elevazione (BLOCCO E);
- un blocco atrio ad una elevazione (BLOCCO B);
- una palestra con un blocco spogliatoi.

Oggetto del presente appalto sono il **corpo aule (Blocco A)** unico blocco attualmente in stato di inagibilità e il **blocco atrio (Blocco B)** e il **MUSP** prefabbricato di un solo piano, ospitante attualmente le aule.

L'edificio risulta identificato catastalmente al NCEU del Comune di L'Aquila al Foglio n. 80 Particelle n. 4529 e 4960.

Nel vigente Piano Regolatore Generale del Comune dell'Aquila il lotto catastale, sul quale insiste il complesso scolastico ricade all'interno dell' *“art. 36 – Zone per attrezzature per l'istruzione secondaria”*; le Norme Tecniche di Attuazione (NTA), relativamente alle attrezzature di interesse generale, si astengono dallo specificare indici urbanistici e categorie di intervento ammissibili, delegando di fatto la regolamentazione alla normativa verticale di settore pertinente all'intervento di interesse generale in questione e nel caso specifico, si fa riferimento alla normativa nazionale sull'edilizia scolastica.

L'immobile non risulta assoggettato alla tutela del *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”* e non rientra nell'ambito di applicazione Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, art. 10.



A seguito degli eventi sismici che a partire dal 6 aprile 2009 hanno interessato la città di L'Aquila e l'intero territorio provinciale, il complesso immobiliare è stato fortemente danneggiato, con conseguente inagibilità di gran parte della struttura. Al fine di consentire il ripristino seppur parziale della funzionalità del complesso immobiliare per l'anno scolastico 2009-2010, sono stati realizzati interventi di ristrutturazione dei corpi di fabbrica meno danneggiati e più facilmente riparabili, sulla base delle rilevazioni e degli studi condotti da ReLUI (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica).

Gli interventi post-sisma, condotti dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. – Sezione Abruzzo e Molise con il supporto di ReLUI, hanno consentito di riattivare pienamente la funzionalità dei corpi adibiti a uffici, laboratori e officine, tralasciando di fatto i due corpi di fabbrica più danneggiati, rispettivamente:

- il corpo Aule, classificato inagibile (cat. E – scheda Aedes cod. 0660490709), oggetto del presente appalto;
- il corpo della Palestra, classificato inagibile (cat. E - scheda Aedes cod. 0660490714), oggetto di ristrutturazione con altro intervento finanziato con fondi derivati da donazione NON oggetto del presente appalto.

Per supplire alla carenza di spazi ad uso dell'istituto scolastico, non potendo allora procedere nel breve tempo alla ristrutturazione dei corpi di fabbrica inagibili di cat. E, sopra indicati, nell'area di pertinenza del complesso è stato realizzato un Modulo ad Uso Scolastico Provvisorio (M.U.S.P.) completamente indipendente rispetto ai corpi di fabbrica del complesso scolastico.

Dunque la progettazione richiesta nel presente appalto dovrà in sintesi prevedere:

- la totale demolizione e nuova ricostruzione del corpo aule c.d. "Blocco A";
- verifica della necessità di demolizione e ricostruzione oppure di recupero funzionale del corpo atrio c.d. "Blocco B", strutturalmente solidale al corpo aule inagibile;
- conseguente dismissione e demolizione finale del MUSP.

Per l'intervento di cui trattasi, risultano in atti dell'Amministrazione, a seguito di affidamento della Progettazione per l'intervento denominato "*Lavori di Riqualificazione del complesso IPSLASAR dell'Aquila e Demolizione del Corpo Inagibile*", poi oggetto di risoluzione anticipata in via transattiva, alcuni elaborati afferenti il PFT redatto ai sensi del 50/2016 e s.m.i.. Tali elaborati, meglio dettagliati nel DIP, saranno a disposizione dell'operatore economico aggiudicatario della procedura in oggetto per l'espletamento della progettazione di Fattibilità Tecnico - Economica oggetto del presente appalto.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché in considerazione dell'unitarietà della progettazione dell'intervento, ovvero:

- a. non si è proceduto alla suddivisione in lotti del servizio in quanto i requisiti di fatturato, richiesti per la partecipazione all'affidamento in esame, sono parametrati su importi accessibili anche alle microimprese (vedasi D.M. "Attività produttive" del 18 aprile 2005);



- b. l'affidamento della gara in un unico lotto agevolerà l'ottenimento di economie di mercato e, quindi, il contenimento dei costi;
- c. un'ingiustificata suddivisione in lotti potrebbe rendere l'esecuzione del servizio maggiormente complessa, a causa della necessità di coordinare diversi operatori economici, e potrebbe apparire come un tentativo di elusione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei **servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria**, ovvero:

- *servizio tecnico di progettazione della fattibilità tecnico- economica (ai sensi dell'art. 6, dell'Allegato I.7, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.).*

In particolare, il servizio richiesto prevede l'esecuzione delle seguenti attività, per il cui dettaglio si rimanda sempre al Capitolato Tecnico Prestazionale:

Tabella 1 - Prestazione Principale

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
<i>Progettazione Fattibilità Tecnico-Economica</i>	71250000-5	€ 188.962,95
<i>Compenso integrativo per adozione metodologia BIM</i>		€ 18.896,30
<i>Spese e oneri accessori</i>		€ 20.785,92
Importo totale posto a base di gara		€ 228.645,17

L'importo a base di gara è al netto di oneri assistenziali e previdenziali e IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17.06.2016, come da schema di determinazione dei corrispettivi.

Ai sensi dell' art. 41, comma 15 bis del Codice si precisa che:

- il **35 % dell'importo sopra determinato** pari a **€ 80.025,81** costituisce l'importo da assoggettare a ribasso;
- il restante 65% dell'importo assume la forma di prezzo fisso e non può essere soggetto a ribasso;

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del Codice civile e della deontologia professionale.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.



I costi della sicurezza da interferenza relativi al servizio da affidare sono pertanto pari a € 0,00 (euro zero/00).

I costi della manodopera sono pari ad € 0,00. (euro zero/00).

Si riporta, nella successiva tabella, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Tabella 2 – Categorie, ID e tariffe

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA Parcella ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1 luglio 2023									
ID. Oper e	Categorie d'opera	Valore dell'opera	Parametro sul valore dell'opera	Grad o di Com plessi tà	Codici prestazioni affidate	Compensi <<CP>>	Compenso integrativo per adozione metodologia BIM	Spese ed Oneri Accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Qi$	$B = CP \times 10\%$	$S = (CP + BIM) \cdot K$ $K = 10,00\%$	$CP + S + B$
E.08	EDILIZIA	€1.814.206,44	6,13707801%	0,95	Qb.I.10, Qb.II.01, Qb.II.03, Qb.II.05, Qb.II.13, Qb.II.17, Qb.II.18, Qb.II.20, Qb.II.21, Qb.III.03a, Qb.III.04a, Qb.III.05a, Qb.III.07a	€ 65.035,37	€ 6.503,54	€ 7.153,89	€ 78.692,80
S.03	STUTTURE	€1.002.162,33	6,97763355%	0,95	Qb.I.10, Qb.II.01, Qb.II.03, Qb.II.05, Qb.II.09, Qb.II.12, Qb.II.13, Qb.II.17, Qb.II.18, Qb.II.20, Qb.II.21, Qb.III.03a, Qb.III.04a, Qb.III.05a, Qb.III.07a	€ 41.186,82	€ 4.118,68	€ 4.530,55	€ 49.836,05
S.03	STUTTURE demolizione	€ 454.975,40	8,45512660%	0,95	Qb.I.10, Qb.II.01, Qb.II.02, Qb.II.03, Qb.II.05, Qb.II.12, Qb.II.13, Qb.II.15, Qb.II.17, Qb.III.03a, Qb.III.04a, Qb.III.05a, Qb.III.07a	€ 22.821,74	€ 2.282,17	€ 2.510,39	€ 27.614,31
IA.01	IMPIANTI	€ 240.697,92	10,0373810%	0,75	Qb.I.10, Qb.II.01, Qb.II.03, Qb.II.05, Qb.II.12, Qb.II.13, Qb.II.17, Qb.II.18, Qb.II.20, Qb.II.21, Qb.III.03a, Qb.III.04a, Qb.III.05a, Qb.III.07a	€ 11.034,97	€ 1.103,50	€ 1.213,85	€ 13.352,31
IA.02	IMPIANTI	€ 400.864,93	8,73853156%	0,85	Qb.I.10, Qb.II.01, Qb.II.03, Qb.II.05, Qb.II.12, Qb.II.13, Qb.II.17, Qb.II.18, Qb.II.20, Qb.II.21, Qb.III.03a, Qb.III.04a, Qb.III.05a, Qb.III.07a	€ 18.120,75	€ 1.812,08	€ 1.993,28	€ 21.926,11
IA.03	IMPIANTI	€ 561.031,94	8,01654792%	1,15	Qb.I.10, Qb.II.01, Qb.II.03, Qb.II.05, Qb.II.12, Qb.II.13, Qb.II.17, Qb.II.18, Qb.II.20, Qb.II.21,	€ 30.763,30	€ 3.076,33	€ 3.383,96	€ 37.223,59



					QbIII.03a, QbIII.04a, QbIII.05a, QbIII.07a				
						€ 188.962,95	€ 18.896,30	€ 20.785,92	€ 228.645,17

Gli importi di cui alla tabella precedente sono comprensivi dell'incremento del 10% per il *Compenso integrativo per adozione metodologia BIM* e del 10% per le *spese ed oneri accessori*, mentre sono al netto degli importi degli oneri previdenziali e IVA.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1 bis dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., come introdotto dal D.L. 73/2025 poi convertito con modificazioni dalla L. 105/2025, è riconosciuta l'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale, in favore dell'aggiudicatario.

L'Appalto è finanziato con fondi di cui alla Delibera Cipe N. 110/2017 e Delibera Cipess n. 93/2024.

3.1 - DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nei termini di seguito indicati:

per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica: **n. 100 (cento) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data di avvio del servizio da parte del D.E.C..

La durata massima globale dei servizi oggetto della presente procedura è stabilita in 100 giorni naturali e consecutivi, distinti nelle singole fasi secondo la tabella n.3 a seguire:

Tabella n. 3 – Indicazione della durata massima delle fasi del servizio da affidare.

Descrizione delle prestazioni	CPV	Durata massima
Progettazione della Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)	71250000-5	100 giorni

3.2 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell' art. 60, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire, secondo quanto previsto dall'All. II.2 bis al Codice dei contratti, come introdotto dal D.Lgs. 209/2024.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. relativi ai prezzi al consumo.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, la revisione dei prezzi si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.



3.3 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La Stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, ai sensi di quanto stabilito dall'art.120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. nei casi di seguito riportati.

3.3.1 - Opzioni

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 114, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., trattandosi di servizi finalizzati alla progettazione di lavori complessi, poiché caratterizzati da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici per cui si richiede un elevato livello di conoscenza finalizzata principalmente a mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, oltre che alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori coinvolti, rendendo disponibili informazioni attendibili e utili anche per la fase di esercizio ed in generale per l'intero ciclo di vita dell'opera, la Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., si riserva la facoltà, previa verifica della carenza di competenze o del personale necessario interno alla medesima Stazione appaltante, di procedere all'affidamento diretto allo stesso progettista, della direzione lavori e contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, verificato il possesso dei requisiti professionali, i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli art. 114, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dall'allegato II.14 al medesimo Codice.

Il valore del corrispettivo di tali ulteriori attività di servizio è stato stimato in **€ 299.731,77 (Duecentonovantanovemilasettecentotrentuno/77)**. L'elenco dettagliato delle prestazioni opzionali e dei relativi corrispettivi è riportato nella successiva tabella.

Tabella 4 - Prestazioni in opzione

Descrizione delle prestazioni in opzione	CPV	Importo
<i>D.L., misura e contabilità lavori</i>	71250000-5	€ 170.620,89
<i>Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione</i>	71250000-5	€ 77.091,32
Compenso integrativo per adozione metodologia BIM (10%)		€ 24.771,22
<i>Spese e oneri accessori</i>		€ 27.248,34
Importo totale prestazioni opzionali (al netto di oneri previdenziali e I.V.A.)		€ 299.731,77

Tali importi non concorrono alla determinazione dell'importo dell'appalto relativamente ai servizi di redazione della progettazione della fattibilità tecnico-economica. Qualora si presentassero le condizioni citate al periodo precedente, a valle dell'aggiudicazione e in via subordinata all'approvazione della Stazione appaltante, a tale corrispettivo sarà applicata la medesima percentuale di ribasso d'asta offerta dall'aggiudicatario per i servizi di progettazione.

L'affidamento delle attività di direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è, invece, subordinato all'effettivo avvio dei lavori e al ricorrere dei precitati presupposti e requisiti di legge. Qualora non si dovessero attivare dette prestazioni professionali, ovvero qualora non si dovesse dare corso all'esecuzione dei lavori, ovvero la SA



non si avvalga della facoltà di cui all'art. 120, comma 1, lett. a), nulla sarà dovuto all'Affidatario per tali attività.

3.3.2 - Valore globale stimato dell'appalto

Il **valore globale stimato** del presente appalto è pari ad **€ 528.376,94** ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice secondo il quale *"Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla Stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la Stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto"*, ed è determinato come riassunto nella tabella seguente.

Tabella 5 – Valore globale stimato dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	Importo
A) Importo complessivo di gara	€ 228.645,17
B) Opzioni di cui all'art.120, comma 1, lett. a) del Codice	€ 299.731,77
VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO	€ 528.376,94

4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del Codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice civile, che svolgono



- per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del Codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
 - d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
 - f) i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e) e h) del presente elenco;
 - g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche Consorzi stabili di società) e i GEIE, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
 - h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della L. 81/2017;
 - i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I R.T. (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. indicano, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, specificando le parti del servizio eseguite dai singoli componenti il R.T., le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

I consorzi di cui alle lettere g) e h), che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre; qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio, è tenuta anch'essa ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre; alle consorziate indicate quali esecutrici è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è escluso dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico



non dimostri, con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che partecipano in più di un R.T., ovvero anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima gara in R.T., se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, e sempre che l'operatore economico, non dimostri con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 15, del Codice dei Contratti è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice e del successivo articolo 97.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice.



L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non può partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta, a meno che non dimostri che dallo svolgimento di tale attività non sia derivato alcun vantaggio competitivo.

Sono inoltre ammessi i soggetti di cui all'art. 65 del Codice per l'espletamento delle attività di indagini geologiche, laddove l'operatore economico intenda inserire nella struttura operativa in maniera stabile i soggetti esecutori di dette prestazioni e limitatamente alla sola esecuzione delle stesse.

5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a **pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati attraverso il FVOE nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), e),f) del Codice, i requisiti del presente paragrafo devono essere posseduti da tutti i partecipanti al consorzio, RTI, Rete o GEIE.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) e i consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017 del Codice, i requisiti del presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 - SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self clearing) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE o in eventuale dichiarazione integrativa la causa ostativa e, alternativamente:



- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 - ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di seguito riportati.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.



I concorrenti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative (società di professionisti) tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell' Allegato II.12 del Codice.

6.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

6.1.1 - Requisiti del concorrente

- a) *Per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i RTI):* sono richiesti i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 **dell'Allegato II.12 al Codice** .

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) *Per tutte le tipologie di società e per i consorzi* è richiesta **l'Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all' Allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.1.2 - Requisiti del gruppo di lavoro

Per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto è richiesta una struttura operativa minima composta dalle professionalità, in possesso di specifici requisiti di idoneità e dei titoli studio/professionali, riportati nella seguente tabella.

Tabella 6 - Gruppo di lavoro

GRUPPO DI LAVORO – PROFESSIONALITÀ MINIME



Figura N°	Prestazione / Figura Professionale	Requisiti
1	n°1 Responsabile dell'integrazione delle prestazioni e coordinatore del gruppo di lavoro	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria o Architettura, con abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale alla sez. A da almeno 10 anni ed in regola con i crediti formativi.
2	n°1 Professionista responsabile della Progettazione Architettonica	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria o Architettura, con abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale alla sez. A in regola con i crediti formativi. Professionista con competenze da BIM Specialist per la relativa disciplina (architettonica) ai sensi della Norma UNI 11337-7:2018.
3	n°1 Professionista responsabile della Progettazione Strutturale	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria o Architettura, con abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale alla sez. A in regola con i crediti formativi. Professionista con competenze da BIM Specialist per la relativa disciplina (strutturale) ai sensi della Norma UNI 11337-7:2018.
4	n°1 Professionista responsabile della Progettazione Impiantistica	Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria o Architettura, con abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale ed in regola con i crediti formativi, in possesso dei requisiti previsti dall'art.5 del DM 22/01/2008 n.37. Professionista con competenze da BIM Specialist per la relativa disciplina (impiantistica) ai sensi della Norma UNI 11337-7:2018.
5	n°1 Professionista Tecnico responsabile per l'applicazione dei criteri CAM e del protocollo di sostenibilità energetico-ambientale	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste, iscritto nel relativo Albo professionale, in regola con i crediti formativi. Tecnico esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale certificazione di competenza, in corso di validità e ottenuta a valle di uno specifico esame, è basata sugli elementi di valutazione della sostenibilità e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) esistenti a livello nazionale o internazionale
6	n°1 Professionista con qualifica di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste, iscritto nel relativo Albo professionale, in regola con i crediti formativi. Tecnico in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. (in particolare, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza), in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.



7	n°1 Professionista responsabile della Progettazione Acustica	Laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico rientrante tra quelli indicati all'Allegato 2 del D.Lgs. n. 42 del 17-02-2017 e in possesso di almeno uno dei requisiti indicati all'Art. 22, comma 1, lettere a), b), c), d) dello stesso D.Lgs. 42/2017. Tecnico abilitato e competente in Acustica ed iscritto nell'Elenco Ministeriale dei Tecnici Abilitati allo Svolgimento dell'attività di Tecnico in Acustica Ambientale - ENTEA.
8	n°1 Professionista responsabile della Progettazione Antincendio	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste, iscritto nel relativo Albo professionale, in regola con i crediti formativi. Tecnico abilitato ai sensi del D.M 05/08/2011 n.151 ed iscritto all'Anagrafe Nazionale Professionisti Antincendio – ANPA, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 08/03/2006 n. 139 in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.
9	n°1 Professionista responsabile della Relazione Geologica	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Scienze Geologiche, con abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale da almeno 5 anni ed in regola con i crediti formativi.
10	n°1 Professionista Archeologo	Laurea (Quinquennale o Specialistica) con successiva specializzazione o dottorato in Archeologia, in possesso dei requisiti di cui alla Fascia 1 per esercitare le attività previste dal D.M. 244/2019
11	n°1 Professionista responsabile dell'intero Processo BIM BIM Manager	Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria o equipollente, nonché una disciplina tecnica attinente all'attività da eseguire, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Albo/ordine Professionale. Professionista in possesso di certificazione di qualifica "BIM Manager" rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7, o, in alternativa, esperienza documentabile di lavoro nel ruolo specifico di almeno 3 anni e non meno di 5 anni di esperienza di lavoro generica in area tecnica.
12	n°1 Professionista coordinatore dei flussi informativi BIM Coordinator	Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria o equipollente, nonché una disciplina tecnica attinente all'attività da eseguire, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Albo/ordine Professionale. Professionista in possesso di attestazione di qualifica quale BIM Coordinator rilasciata in conformità alla Norma UNI 11337-7 o, in alternativa, di esperienza documentabile di gestione dei flussi informativi di commessa in BIM.
13	n°1 Gestore dell'ambiente di condivisione dei dati CDE MANAGER	Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria, o Informatica o disciplina tecnica equivalente, con iscrizione al relativo Albo professionale. Pregressa esperienza documentabile di gestione di un ambiente di condivisione dati (CDE) in almeno 1 (uno) intervento di importo lavori non inferiore a quello cui si riferisce la progettazione da affidare, oppure esperienza documentabile di



		almeno 3 (tre) anni nel ruolo di gestore di piattaforma CDE conforme alla norma ISO 19650. La comprova dell'esperienza è fornita mediante: certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, attestazioni rilasciate dal committente privato, o documentazione della struttura di appartenenza con indicazione del ruolo svolto, dell'importo dei lavori e del periodo di esecuzione.
--	--	--

Si precisa che, ai fini dello svolgimento dell'incarico opzionale di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, sono richieste le ulteriori seguenti qualifiche professionali:

Tabella 7 - Gruppo di lavoro per prestazioni Opzionali

PROFESSIONALITÀ PER SERVIZI OPZIONALI		
N°	Prestazione / Figura Professionale	Requisiti
14	n°1 Direttore dei lavori	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria o Architettura, con abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale alla sez. A da almeno 10 anni ed in regola con i crediti formativi.
15	n°1 Professionista con qualifica di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste, iscritto nel relativo Albo professionale, in regola con i crediti formativi. Professionista tecnico in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. (in particolare, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza), in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.
16	n°1 Professionista responsabile dell'intero Processo BIM in fase di esecuzione	Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria o equipollente, nonché una disciplina tecnica attinente all'attività da eseguire, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Albo/ordine Professionale. Certificazione di qualifica "BIM Manager" rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7, o, in alternativa, esperienza documentabile di lavoro nel ruolo specifico di almeno 3 anni e non meno di 5 anni di esperienza di lavoro generica in area tecnica.
17	n°1 Direttore Operativo	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Ingegneria o Architettura, con abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Ordine Professionale alla sez. A da almeno 10 anni ed in regola con i crediti formativi.



I raggruppamenti temporanei devono, inoltre, prevedere la presenza di un progettista, **giovane professionista**, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 39, comma 1, dell'allegato II.12 del Codice.

È possibile che alcune professionalità del gruppo di lavoro meglio sopra dettagliato coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente (Responsabile rappresentante) nei confronti della Stazione Appaltante.

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'operatore economico partecipante alla gara, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto su base annua della medesima.

Per tutti i componenti del gruppo di lavoro l'operatore economico è tenuto a precisare nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 15 il nominativo del professionista abilitato, gli estremi dell'iscrizione al relativo albo e la natura del rapporto professionale intercorrente con il medesimo professionista, instaurato prima della presentazione dell'offerta, specificando se sia: componente di un raggruppamento temporaneo; associato di una associazione tra professionisti; socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA); ausiliario.

La proposta di Struttura Operativa deve essere dichiarata all'interno della "Domanda di partecipazione".

In nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto.

L'istituto di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nella struttura operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria



qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio.

N.B.: Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con i partecipanti al raggruppamento, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni che intendono eseguire i singoli partecipanti al medesimo RT, nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione.

Per l'esecuzione del contratto, al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 54 del D.L. 77/2021, convertito con modificazione con Legge 108/2021, gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività degli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo dovranno essere obbligatoriamente iscritti nell'**Anagrafe antimafia degli esecutori** di cui all'art. 30, comma 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni della Legge n. 229/2016 o aver presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione.

E' possibile procedere all'iscrizione al seguente link:

<http://anagrafe.sisma2016.gov.it/>

E' possibile procedere all'iscrizione al seguente link:

<https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/elenco-speciale-professionisti>

6.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 40, comma 1 bis dell'Allegato II.12 al Codice, con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura, e dell'art. 100, comma 1, lett. b) nonché comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per la partecipazione alla presente procedura di gara è richiesto un **Fatturato globale** maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando per un importo pari all'importo stimato dell'appalto per complessivi **€ 528.376,94 (Cinquecentototomilatrecentosettantasei/94)**. Tale requisito è richiesto per verificare la solidità finanziaria del concorrente alla presente procedura, considerata la rilevanza e la strategicità dell'affidamento in questione.

La comprova di tale requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;



- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

La richiesta del fatturato globale minimo è motivata dall'esigenza di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore dell'appalto, tale da garantire adeguatamente la prestazione appaltata oltre che l'affidabilità dell'appaltatore.

In alternativa a quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 40, comma 1-bis, dell'Allegato II.12 al Codice, i requisiti economico-finanziari possono essere dimostrati tramite una **Copertura assicurativa** con massimale pari al 10 % dell'importo delle opere.

6.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera c) e art. 11, ultimo periodo, del Codice degli Appalti, per la partecipazione alla procedura di cui al presente disciplinare è richiesta per ciascun candidato la dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale attraverso l'avvenuto espletamento, **negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando**, di servizi di ingegneria e di architettura, riferibili a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie delle tipologie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base della tab.z-1 allegata al DM 17/06/2016 (con le relative equipollenze), per un importo globale per ogni classe e categoria pari **a 1 volta** l'importo stimato per i lavori cui le prestazioni di cui al presente disciplinare si riferiscono, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie sotto riportate.

N.B. Il comma 1 bis dell'articolo 40 dell'Allegato II.12 per quanto attiene ai requisiti di capacità tecnico professionale fa riferimento a contratti analoghi eseguiti nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:



Categoria e ID delle opere	<i>CODICE</i>	<i>Grado di Complessità</i> <<G>>	Importo lavori (€) <<V>>	<i>Requisito minimo Richiesto (€)</i>
EDILIZA: E.08	I/c	0,95	€ 1.814.206,44	€ 1.814.206,44
STRUTTURE: S.03	I/g	0,95	€1.002.162,33	€1.002.162,33
STRUTTURE: S.03 (demolizione)	I/g	0,95	€ 454.975,40	€ 454.975,40
IMPIANTI: IA.01 (impianti idrici)	III/a	0,75	€ 240.697,92	€ 240.697,92
IMPIANTI: IA.02 (impianti meccanici a fluido)	III/b	0,85	€ 400.864,93	€ 400.864,93
IMPIANTI: IA.03 (impianti elettrici)	III/c	1,15	€ 561.031,94	€ 561.031,94

Per le categorie E.08 ed S.03 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per la categoria IMPIANTI - IA.01, IA.02, IA.03 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle medesime destinazioni funzionali.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l'importo del servizio.



Tra i servizi valutabili sono ricompresi anche:

- i. i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- ii. i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La Stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del Codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- iii. i progetti vincitori in concorsi di progettazione, in quanto assimilabili al progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- iv. i progetti premiati a seguito di concorso a due fasi e per i quali sia stata certificata la regolare esecuzione;
- v. gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche posti a base di gara per la finanza di progetto;
- vi. il DOCFAP di cui all'articolo 2 dell'Allegato I.7 al Codice.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2, secondo periodo, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

In ragione di quanto previsto dall'art. 39 dell'allegato II.12 i requisiti del giovane professionista che partecipi come componente del raggruppamento non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'Allegato II.12 del Codice, devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

6.4 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici di cui all'articolo art. 66, comma 1, lett. e f) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.



Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

- I requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dai singoli professionisti e da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al paragrafo sopra riportato, deve essere posseduto per tutte le tipologie di società, i consorzi e GEIE anche da costituire che partecipano al raggruppamento. Per le aggregazioni di rete, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza di un progettista, giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 del Codice. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo e/o al possesso dei titoli di studio/professionali è posseduto dai rispettivi professionisti indicati nel paragrafo "Requisiti del gruppo di lavoro" sopra riportato, incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale sopra richiesto, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferma restando la necessità ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi sopra richiesto per ciascuna delle categorie e ID della tabella ivi riportata deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferma restando la necessità ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al paragrafo 6.1.1 lettera a) devono essere posseduti:



- per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 6.1.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al paragrafo 6.1.2, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66, comma 1, lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, indicati nel presente disciplinare e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Qualora l'avvalimento riguardi requisiti tecnico-professionali fondati su titoli, abilitazioni o competenze personali (cd.avvalimento professionale), il servizio in conformità a quanto previsto dall'articolo 104, comma 3 e comma 8, deve essere eseguito direttamente dall'impresa ausiliaria.

Si applica il divieto di cui all'art. 104, comma 12, del Codice, pertanto, nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.



Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dell'iscrizione alla Camera di commercio. Pertanto, il concorrente deve necessariamente essere qualificato in relazione a tali requisiti.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 11 del Codice, i seguenti compiti essenziali: *progettazione architettonica, strutturale e impiantistica* sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento da un partecipante al raggruppamento.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti nel paragrafo *"REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE"* e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui al paragrafo *"REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA"* oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

In caso di avvalimento il concorrente deve dichiararlo in sede di DGUE ed è tenuto ad compilare l'apposita sezione nella domanda di partecipazione **con l' originale del contratto di avvalimento**, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti o persone munite di comprovati poteri di firma del concorrente/avvalente e dell'ausiliaria, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell'art. 26 dell'allegato II.12 al Codice, il contratto di avvalimento, deve indicare in modo esplicito ed esauriente l'oggetto del contratto, ovvero i requisiti forniti e le risorse e i mezzi prestati, pena la nullità del contratto stesso; nel caso di messa a disposizione di esperienze professionali pertinenti, quali requisiti di capacità tecnico-professionale, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice, il contratto di avvalimento è stipulato in forma scritta a pena di nullità, specificando se il concorrente intende avvalersi delle risorse dell'impresa ausiliaria per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.



Ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a) del Codice, è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che abbia data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. Conseguentemente, non è sanabile mediante soccorso istruttorio, la mancata indicazione nel contratto medesimo, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sono previsti costi per la sicurezza da rischi interferenziali e non si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 57 comma 1 e 102 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii..

10 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo del valore complessivo della procedura indicato nel disciplinare riferito esclusivamente ai servizi diversi dalla progettazione e dal coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per un importo complessivo di **€ 5.994,64 (cinquemilanovecentoquarantacinque/64)**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.



La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto della Provincia dell'Aquila gestito dalla Banca Intesa Sanpaolo SpA, IBAN: **IT 11 V 03069 03603 100000046210**;
- La fideiussione può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie: seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.



- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f) g) e h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50 % in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente;

d. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni o marchi individuati nell'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:



- per i raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, o le imprese retiste se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi stabili se il medesimo consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 - SOPRALLUOGO

È possibile eseguire un sopralluogo facoltativo presso il bene oggetto del servizio entro **il giorno 24/07/2026**, previo appuntamento da concordarsi tramite richiesta scritta da inviare all'indirizzo di posta elettronica chiara.recchiuti@provincia.laquila.it o scuole.casteldisangro@provincia.laquila.it. Si precisa che nelle predette e-mail dovranno essere indicati i seguenti dati dell'operatore economico: “nominativo del concorrente, recapito telefonico, indirizzo e-mail, nominativi e qualifiche delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo (massimo due) con i rispettivi dati anagrafici e telefonici”. Il sopralluogo dovrà essere eseguito dal professionista ovvero dal legale rappresentante procuratore/direttore tecnico del soggetto interessato a partecipare alla presente procedura di gara munito di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero da un incaricato munito di apposita delega nonché di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità proprio e del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la Stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori. In caso di consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.



12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli O.E. effettuano, a **pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo **pari a € 77,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22.12.2025, pubblicata sul sito dell'ANAC o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato generando l'avviso di pagamento sul circuito pagoPA tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C."

Ai fini del versamento di cui sopra, il codice CIG attribuito alla presente gara è: **BC36FDFCD0**.

A comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare **copia della ricevuta di pagamento**.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. In caso di mancata presentazione della ricevuta, il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. **L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata**, di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le

ore 10:00 del giorno 04/08/2026

a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo



anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto **1.1**.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo spazio di caricamento. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file.

13.1 - REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate paragrafo **1.1** e nel disciplinare telematico di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante visualizza e considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto caricamento della documentazione mediante PEC generata automaticamente dal sistema.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuto caricamento della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra da inserire nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione dalla procedura**.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Net4market ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.



In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la Stazione appaltante e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La Stazione appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti nel disciplinare telematico.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni di cui agli allegati 1, 3 e 4 sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma. Il DGUE, redatto secondo le modalità indicate nel paragrafo 15.2, deve essere caricato all'interno della "Documentazione Amministrativa".

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.



14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- Il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC qualora non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, anche premiale o misto, delle dichiarazioni di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- qualora dovuta, il non corretto ammontare della garanzia provvisoria, purché la stessa risulti avere data certa antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- qualora dovuta, l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del RT costituendo;
- qualora dovuta, l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione

che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- qualora dovuta, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.



Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Restano salvi i casi, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale che - non riguardando un requisito necessario ai fini della partecipazione - non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la piattaforma Net4market per compilare o allegare la seguente documentazione:

- **Domanda di partecipazione** - redatta secondo il Modello "Istanza di partecipazione" (**All. 1**), contenente le dichiarazioni integrative e sui requisiti di partecipazione;
- **DGUE** – compilato utilizzando l'apposito *form* presente pubblicato sulla Piattaforma alla sezione denominata "DGUE";
- **Quietanza pagamento imposta di bollo del valore di € 16,00** (ricevuta del pagamento elettronico anche mediante F24 oppure modello con annullamento dell'imposta bollo) (**All. 7**);
- **Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC**;
- **Garanzia provvisoria** - documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 106 del Codice;
- **Tabella riepilogativa dei requisiti professionali** (**All. 2**);
- **Patto di Integrità**, di cui all'art. 1, comma 17 della L. 190/2012, debitamente sottoscritto digitalmente e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità con i dipendenti della Provincia dell'Aquila, reso in conformità al modello allegato (**All. 4**);
- **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679**, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente, conformemente a quanto prescritto al paragrafo 30 del presente



disciplinare in materia di “*Trattamento dei dati personali*”. L'allegato in questione dovrà essere presentato da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE (All. 5);

- **Modello per la tracciabilità dei flussi finanziari**, dichiarazione per l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 del 13/08/2010, con le indicazioni degli estremi identificativi del c/c dedicato nonché delle generalità e del Codice Fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso (**All. 6**);
- *(eventuale)* **Documentazione per i soggetti ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale**;
- *(eventuale)* **Procure o dichiarazioni sostitutive**;
- *(eventuale)* **Atto costitutivo o di impegno a costituire di RTI o Consorzio ordinario - documentazione per i soggetti associati**;
- *(eventuale)* **Statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri**;
- *(eventuale)* **Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria**;
- *(eventuale)* **Altra documentazione amministrativa**.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice:

- copia della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Nel caso studi associati:

- statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

Nel caso di società di professionisti e di società di ingegneria

- organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, in particolare soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua.

15.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 1 e ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 è sottoscritta digitalmente.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 13 della legge 132/2025 nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, specificando in caso di dichiarazione positiva di quale tipologia ed assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che



l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);

- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13.

- *dal professionista* che partecipa in forma singola;
- *nel caso di studio associato*, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- *nel caso di società o consorzi stabili*, dal legale rappresentante della società o del consorzio;
- *nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituito*, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- *nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti*, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- *nel caso di aggregazioni di retisti*:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà:

indicare:



- la **forma di partecipazione** alla gara tra quelle previste dall'art. 66, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Codice con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente (denominazione, indirizzo, CF e partita IVA);

nonché:

- *(in caso di **consorzi stabili** di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) che non partecipano in proprio*) per quali consorziati il consorzio concorre con la relativa sede legale;
- *(in caso di **RT sia costituiti che costituendi** di cui all'art. 68 del D.Lgs. 36/2023)* la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le parti/quote del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti;
- *(in caso di **RT costituendi** di cui all'art. 68 del D.Lgs. 36/2023)* di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a **conferire mandato collettivo speciale** con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

e dichiarare:

- (nel caso in cui il concorrente partecipi e svolga la prestazione come singolo professionista)* in ragione di quanto previsto dall' art. 34 dell'allegato II.12 di essere in possesso dei titoli di studio, e di tutte le abilitazioni di cui al paragrafo "Requisiti del gruppo di lavoro", necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento;
- (nel caso di concorrente diverso dal professionista singolo)* in ragione di quanto previsto dagli artt. 35, 36, 37 e 38 dell'allegato II.12, il/i professionista/i deputato/i allo svolgimento del servizio, in possesso dei titoli di studio di cui al precedente par. 6.1 e di tutte le abilitazioni necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico, indicando gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento nonché la natura del rapporto giuridico/contrattuale intercorrente con l'operatore economico partecipante alla gara;
- (nel caso di raggruppamenti temporanei)* in ragione di quanto previsto dall' art. 39 dell'allegato II.12 i dati identificativi del giovane professionista, quale progettista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista, nonché l'indicazione degli estremi della relativa iscrizione; **NB:** i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola).

ovvero, in alternativa

- di partecipare in più di una forma, allegando la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione appaltante;



f) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

h) che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

i) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di accesso agli atti, ovvero il diritto di "accesso civico" ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, l'Amministrazione Provinciale a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura,

ovvero, in alternativa,

di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale.

N.B. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice. La Provincia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

Assolvimento dell'imposta di bollo

La **domanda di partecipazione** deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.



15.2 - DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito form presente pubblicato sulla Piattaforma del Sistema alla sezione denominata "DGUE". Al termine della compilazione il Sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato e di scaricarlo, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nella Documentazione Amministrativa.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è **sottoscritto**, mediante **firma digitale**, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è **presentato**, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.



Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

15.4 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;



- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento, anche misto;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti :

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
 - (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12 e relativa posizione.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):



- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

Per le aggregazioni di rete: se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

Per le aggregazioni di rete: se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;

b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;

c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta.

16 - OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel disciplinare telematico, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo e deve contenere, tutti i documenti di seguito richiesti, che dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o dal soggetto munito di specifici poteri. La mancata presentazione di uno dei documenti richiesti comporterà, da parte della Commissione giudicatrice, l'assegnazione di un punteggio nullo per ogni relativo sub-criterio.

Tutta la documentazione che compone l'offerta tecnica non dovrà contenere elementi che possano ricondurre all'Offerta Economica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta. Resta ferma, la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione della proposta tecnico-organizzativa il concorrente è tenuto ad indicare le attività strumentali e di supporto per le quali si è avvalso di detti sistemi.

I documenti che compongono l'Offerta Tecnica fanno riferimento ai seguenti criteri di valutazione dell'offerta stessa, e dovranno essere inseriti nella busta tecnica virtuale, debitamente separati l'uno dall'altro, come di seguito indicato:

- **“CRITERIO A” - Professionalità e adeguatezza operatore economico;**



- “**CRITERIO B**” - Caratteristiche metodologiche dell'offerta;
- “**CRITERIO C**” - Certificazioni in materia di applicazione e gestione dei criteri ambientali minimi e professionali BIM

Si riportano di seguito le valutazioni che saranno effettuate e i documenti richiesti per ogni specifico criterio e sub-criterio.

16.1 - “**CRITERIO A**” - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO

L'adeguatezza dell'operatore economico verrà dimostrata attraverso la redazione di una relazione con elaborati ed allegati documentali, per la descrizione delle referenze di servizi svolti e dell'esperienza del concorrente nelle varie discipline affini al servizio in oggetto, quale dimostrazione dei sub-criteri esperienziali (da A.1 a A.3).

Sub-criterio	Contenuto essenziale e criteri di valutazione
A.1 Esperienza del concorrente su progetti multidisciplinari, in analogia all'intervento oggetto del presente appalto e relativa direzione lavori	Tale sub-criterio consente alla S.A. di valutare e verificare l'esperienza dell'Operatore Economico riferita alla progettazione multidisciplinare ed eventuale relativa direzione lavori di interventi analoghi all'iniziativa oggetto del presente affidamento, con particolare riguardo a quegli interventi realizzati con sistemi costruttivi all'avanguardia e che hanno consentito economicità di tempi e costi pur garantendo alti standard prestazionali architettonici e tecnologici. Il concorrente descriverà la propria esperienza in un apposito paragrafo della Relazione per la descrizione delle referenze di servizi svolti denominato: “A.1 Esperienza su progetti multidisciplinari e relativa direzione lavori” nel quale, con riferimento ad uno o più servizi svolti con un massimo di tre, dimostrerà di aver raggiunto un livello significativo di esperienza rispetto al sub-criterio descritto, e dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: 1. l'oggetto del servizio/i eseguito/i; 2. l'effettiva attività svolta dal concorrente, oppure, quando l'intervento sia stato eseguito in raggruppamento con altri soggetti, per la sola parte effettivamente eseguita, specificandone il rapporto percentuale rispetto al totale dell'intervento oltre che la quota economica di concorrenza; 3. il livello di progettazione effettivamente progettato o le fasi di esecuzione lavori dirette, con indicazione dell'atto di approvazione/validazione; 4. i dati dell'immobile (specificando tra le altre informazioni la tipologia strutturale); 5. il nominativo del Committente; 6. il periodo di esecuzione (dalla data del contratto alla data dell'ultimo atto di approvazione); 7. l'attinenza della prestazione eseguita al sub-criterio di riferimento e l'autovalutazione del livello raggiunto;
A.2 Esperienza del concorrente sulla	Tale sub criterio consente alla S.A di valutare e verificare l'esperienza del concorrente acquisita nel campo dell'utilizzo della metodologia digitale B.I.M nelle fasi di progettazione, ed eventualmente in quelle di Direzione dei Lavori. Il concorrente descriverà le proprie competenze relativamente a tale



gestione di interventi tramite processo di informatizzazione digitale BIM	sub criterio in un apposito paragrafo della Relazione denominato: “A.2 Esperienza sul processo B.I.M” nel quale, con riferimento ad un solo servizio, possibilmente uno tra quelli indicati nel precedente criterio A.1, dimostrerà di aver raggiunto un livello significativo di esperienza rispetto al sub-criterio descritto, e dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: 1. l’oggetto del servizio eseguito; 2. l’effettiva attività svolta dal concorrente (o da un proprio componente, in caso di raggruppamenti), oppure, quando l’intervento sia stato eseguito in raggruppamento con altri soggetti, per la sola parte effettivamente eseguita, specificandone il rapporto percentuale rispetto al totale dell’intervento; 3. il livello di progettazione effettivamente progettato/diretto, con indicazione dell’atto di approvazione/validazione; 4. il nominativo del committente; 5. il periodo di esecuzione (dalla data del contratto alla data dell’ultimo atto di approvazione).
A.3 Esperienza del concorrente sulla progettazione, direzione lavori e gestione di interventi soggetti a protocolli di sostenibilità energetico ambientale	Tale sub criterio consente alla S.A di valutare e verificare l’esperienza dell’Operatore Economico in materia di progettazione, ed eventuale monitoraggio, di edifici realizzati con applicazione di protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale riconosciuti (quali, a titolo esemplificativo, quelli riportati a nel Decreto Ministeriale del 24 novembre 2025 che aggiorna i Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia). Il concorrente descriverà le proprie esperienze e competenze relativamente a tale sub criterio in un apposito paragrafo della Relazione per la descrizione delle referenze di servizi svolti denominato: “A.3 Esperienza su protocolli di sostenibilità E-A” nella quale, con riferimento ad uno o più servizi svolti con un minimo di due servizi, dimostrerà di aver raggiunto un livello significativo di esperienza rispetto al sub-criterio descritto, e dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: 1. l’oggetto del servizio/i eseguito/i; 2. l’effettiva attività svolta dal concorrente, oppure, quando l’intervento sia stato eseguito in raggruppamento con altri soggetti, per la sola parte effettivamente eseguita, specificandone il rapporto percentuale rispetto al totale dell’intervento oltre che la quota economica di concorrenza; 3. il livello di progettazione, con indicazione dell’atto di approvazione/validazione; 4. i dati dell’immobile (specificando tra le altre informazioni la tipologia strutturale); 5. il nominativo del Committente; 6. il periodo di esecuzione (dalla data del contratto alla data dell’ultimo atto di approvazione); 7. l’attinenza della prestazione eseguita al sub-criterio di riferimento e l’autovalutazione del livello raggiunto; 8. conoscenze sugli aspetti ambientali di cui al capitolo “2 Criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi” del Decreto CAM, nonché alla progettazione delle soluzioni tecniche, secondo le norme UNI EN ISO citate nei criteri stessi; 9. esperienza di almeno due progetti nei quali aver progettato o partecipato alla progettazione, anche senza essere progettista firmatario, di edifici pubblici sostenibili dal punto di vista energetico-ambientale.

Indicazioni sulla compilazione della relazione da produrre per il Criterio A:



La relazione dovrà, avere la scrittura in carattere Arial 12 punti, interlinea 1,5 righe, margine superiore e inferiore 2,5 cm, margine destro e sinistro 2 cm, e dovrà essere divisa in tre paragrafi come di seguito indicati.

La Commissione valuterà la rispondenza della relazione al relativo sub criterio di seguito illustrati.

Il paragrafo della relazione relativo al sub criterio A1:

- non dovrà superare le 3 (tre) facciate in formato A4 (le ulteriori facciate non saranno valutate);
- potrà essere accompagnato al massimo da 3 (tre) tavole in formato A3 solo ed esclusivamente per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente ritiene idonee ad illustrare quanto riportato nella relazione (eventuali tavole A3 con rilevanti contenuti testuali, che ripetano o amplino i contenuti della relazione, non verranno valutate);
- potrà essere accompagnato da un “allegato documentale” contenente soli atti e/o documentazione amministrativa di approvazione/collauda/ regolare esecuzione delle opere progettate dai quali si possa evincere l'effettiva attività svolta dal concorrente;
- potrà essere accompagnato dai curricula del Coordinatore del gruppo di lavoro e del Responsabile del progetto architettonico, per consentire alla Commissione di valutare al meglio le competenze e l'esperienza del concorrente.

N.B: la valutazione non verterà sul numero degli interventi proposti ma sul livello di esperienza effettivamente raggiunto dal concorrente, pertanto, si suggerisce di concentrare gli elaborati grafici allegati solo all'intervento che è ritenuto maggiormente pertinente a soddisfare il criterio.

La Commissione valuterà in particolare il grado di conoscenza e competenza acquisito dal concorrente sulla progettazione multidisciplinare e relativa direzione lavori, attribuendo un peso maggiore agli interventi realizzati con sistemi costruttivi all'avanguardia e sui quali il concorrente riesca a dimostrare di aver conseguito economicità di tempi e costi pur garantendo alti standard prestazionali in termini di qualità architettonica (sia nei riguardi dell'inserimento urbanistico/paesaggistico sia di composizione architettonica) e comfort ambientale.

Sarà attribuito un punteggio maggiore anche per il concorrente che dimostri di aver seguito con successo interamente, dalla progettazione alla direzione lavori, le commesse rappresentate.

Il paragrafo della relazione relativo al sub criterio A2:

- non dovrà superare le 2 (due) facciate in formato A4, (ulteriori facciate non saranno valutate);
- potrà essere accompagnato al massimo da 1 (una) tavola in formato A3 solo ed esclusivamente per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente ritiene idonee ad illustrare quanto riportato nella relazione (eventuale tavola A3 con rilevanti contenuti testuali, che ripetano o amplino i contenuti della relazione, non verrà valutata);



- potrà essere accompagnato da un “allegato documentale” contenente soli atti e/o documentazione amministrativa di approvazione/collaudo/regolare esecuzione delle opere progettate/dirette dai quali si possa evincere l'effettiva attività svolta dal concorrente.

La Commissione valuterà la rispondenza della relazione al sub criterio e quindi saranno oggetto di valutazione le modalità di approccio al processo BIM per l'intervento specifico, l'efficacia e la comprensibilità delle restituzioni grafiche ed il grado di integrazione tra le diverse informazioni dei componenti/oggetti edilizi (geometria, materia, requisiti prestazionali, informazioni sui tempi e costi).

La Commissione valuterà, con particolare riguardo:

- 1) i servizi svolti su edifici pluripiano con volumetrie e caratteristiche architettoniche e di ubicazione simili agli edifici oggetto del servizio;
- 2) quegli interventi in cui la gestione informativa sia stata finalizzata alla fase costruttiva e gestionale oltre che a quella progettuale.

Il paragrafo della relazione relativo al sub criterio A3:

- non dovrà superare le 2 (due) facciate in formato A4, (le ulteriori facciate non saranno valutate);
- potrà essere accompagnato al massimo da 1 (una) tavola in formato A3 solo ed esclusivamente per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente ritiene idonee ad illustrare quanto riportato nella relazione (eventuali tavole A3 con rilevanti contenuti testuali, che ripetano o amplino i contenuti della relazione, non verranno valutate);
- potrà essere accompagnato da un “allegato documentale” contenente soli atti e/o documentazione amministrativa di approvazione/collaudo/regolare esecuzione delle opere progettate/, nonché i certificati di raggiungimento delle performance degli edifici secondo il protocollo energetico-ambientale, dai quali si possa evincere l'effettiva attività svolta dal concorrente.

N.B: la valutazione non verterà sul numero degli interventi proposti, ma sul livello di esperienza effettivamente raggiunto.

La Commissione, in particolare, valuterà i servizi svolti con particolare attenzione alla tematica di sostenibilità energetico-ambientale vista nella più ampia accezione (non solo limitata al contenimento dei consumi energetici) assegnando un punteggio maggiore in caso di:

- edifici progettati e/o gestiti che abbiano ottenuto un certificato di sostenibilità energetico-ambientale secondo uno dei protocolli di livello nazionale o internazionale riconosciuti;
- edifici soggetti a Commissioning;

edifici che abbiano conseguito documentate prestazioni conformi agli standard NZEB, Casa Passiva, Plus Energy House ecc.



16.2 - “CRITERIO B” – CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA

Il criterio tecnico-metodologico verrà comprovato attraverso la redazione di una relazione nella quale si dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione, siano coerenti fra loro e, pertanto, offrano una elevata garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione.

In particolare saranno valutati i seguenti aspetti:

Sub-criterio	Contenuto essenziale e criteri di valutazione
B.1 Modalità di esecuzione del servizio	Il concorrente dovrà esplicitare gli aspetti e le metodologie tecniche che intende adoperare relativamente ad i seguenti aspetti: - qualità ed innovazione tecnologica relativa a progetti di opere di sostituzione edilizia/ adeguamento sismico elaborati dal concorrente; - descrizione dell’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; - allestimento e organizzazione del cantiere con particolare riferimento alla modalità di impostazione ed organizzazione del cantiere in singole fasi di lavoro e la relativa tempistica, nonché le indicazioni per la riduzione delle polveri e dei rumori in fase di esecuzione dei lavori, tenendo presente le attività quotidiane svolte nell’edificio, con particolare riguardo e attenzione alle attività di demolizione; - modalità organizzative e metodologie operative in grado di ridurre l’interferenza delle attività da espletarsi sugli immobili oggetto del servizio e le attività scolastiche/lavorative che vi si svolgono, con particolare riguardo alla gestione della demolizione con le attività scolastiche che si svolgono nelle immediate vicinanze.
B.2 Proposte costruttive e tecnologiche	Tale sub criterio consente alla S.A di valutare la proposta di massima del concorrente sulla qualità costruttiva e tecnologica degli edifici oggetto di progettazione in rapporto alla qualità architettonica. Il concorrente dovrà descrivere: - I sistemi costruttivi strutturali che intende adottare per l’intervento; - i sistemi costruttivi architettonici (involucro, serramenti, partizioni, soffittature ecc.) che intende adottare per l’intervento; - i sistemi tecnologici/impiantistici che intende adottare per l’intervento. Insieme alla sintetica descrizione dei sistemi anzidetti, dovrà rappresentare come essi si conciliano e interagiscono al meglio tra di loro, quali sono i vantaggi rispetto ai sistemi non proposti e qual è il percorso critico che ha condotto alle scelte Le soluzioni proposte dal concorrente avranno valore ai fini della dimostrazione del proprio approccio metodologico per la progettazione richiesta, in riferimento al criterio specifico ai fini della relativa valutazione, e saranno vincolanti per il concorrente nei riguardi della progettazione futura, ma non vincolanti per la Stazione appaltante.
B.3 Approccio al processo BIM e Offerta di Gestione	Il concorrente descriverà come intende soddisfare tale sub-criterio in un apposito paragrafo della relazione metodologica denominato: “B3 - Approccio al processo BIM e Offerta di Gestione Informativa (OGI)” Il concorrente, in particolare, descriverà prima nella relazione il proprio approccio e la propria organizzazione della parte del servizio relativa alla progettazione di fattibilità tecnico-economica e



	alla direzione lavori da svolgere per le varie fasi in modalità BIM, e in allegato, produrrà l'offerta di gestione informativa. Esporrà, nella relazione, i principali contenuti del livello di progettazione da svolgere e - in relazione a questo - l'organizzazione che intende predisporre per l'esecuzione di esso, con particolare riferimento: - alle eventuali problematiche riscontrate dall'operatore economico nella realizzazione della progettazione in BIM e le modalità di risoluzione delle stesse; - alla gestione delle informazioni e del modello BIM da integrare nella progettazione di fattibilità tecnico - economica e nella opzionale Direzione Lavori. Ogni informazione ulteriore che il concorrente intende rappresentare per soddisfare le tematiche del presente sub-criterio deve essere inserita nella relazione metodologica nel paragrafo B3. Informativa (OGI) Il concorrente, in particolare, spiegherà e rappresenterà nell'OGI: - l'hardware in possesso della propria struttura, i software utilizzati, le restituzioni grafiche, le possibilità d'interazione e implementazioni dello stesso al fine di raggiungere livelli di conoscenza sempre maggiori e utili ai processi decisionali e di gestione degli edifici; - il processo di costruzione del modello 2D/3D BIM, nonché i livelli di dettaglio, le modalità di condivisione dei documenti e tutte le informazioni necessarie per rispondere in maniera esaustiva alle indicazioni contenute nel "Capitolato informativo BIM", parte integrante della documentazione di gara; - il grado di affidabilità, di precisione, nonché la garanzia di risultato che sarà restituita; - la pianificazione, attribuzione, gestione e controllo della codificazione delle parti e componenti del manufatto, nell'ottica dell'implementazione della tecnologia BIM, con espresso riferimento non solo alla fase di progettazione del servizio, ma all'intero ciclo di vita del manufatto.
--	--

Indicazioni sulla compilazione della relazione da produrre per il Criterio B:

L'operatore economico dovrà produrre una **relazione tecnico - metodologica** sulle modalità di esecuzione dell'incarico oggetto della gara, redatta su massimo di 5 (cinque) facciate (incluso il frontespizio ed esclusi i CV) in formato A4, con la scrittura in carattere Arial 12, stampa su una sola facciata, riportante il numero di pagina, interlinea 1,5 righe, margine superiore ed inferiore 2,5 cm, margine destro e sinistro 2 cm, che tenga conto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nel DIP.

La predetta relazione dovrà essere articolata in ragione delle tematiche indicate nei sub-criteri di valutazione **b.1, b.2 e b.3**, che permettano di verificare le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, e ciò anche con riferimento all'organizzazione del gruppo di lavoro relativo alla determinazione dei punteggi premianti.

Alla relazione tecnica dovranno essere allegati i **curricula dei professionisti** (max. 3 pagine A4 per ciascun professionista, avere la scrittura in carattere Arial 12 punti, interlinea 1,5 righe, margine superiore e inferiore 2,5 cm, margine destro e sinistro 2 cm, facenti parte del gruppo di lavoro. Si



specifica che, i curricula, da allegare alla relazione, dovranno essere firmati e corredati della sottostante dichiarazione, come previsto dal Regolamento UE 2016/679:

“Con la firma della scheda curriculum il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, autorizza l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila al trattamento dei propri dati personali.”

NB: A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di facciate prescritte. La Commissione di gara non valuterà pagine eccedenti rispetto a quanto sopra indicato.

La Commissione valuterà la rispondenza della relazione al criterio sub criterio.

Il paragrafo della relazione metodologica denominato **“B.1 Modalità di esecuzione del servizio”**:

- non dovrà superare le 2 (due) facciate, (le ulteriori facciate non saranno valutate);
- potrà essere accompagnato al massimo da 2 (due) tavole in formato A3 solo ed esclusivamente per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente ritiene idonee ad illustrare quanto riportato nella relazione (eventuali tavole A3 con rilevanti contenuti testuali, che ripetano o amplino i contenuti della relazione, non verranno valutate);

Il concorrente dovrà esplicitare le tematiche principali che a parere proprio caratterizzano la prestazione posta a base di gara e le azioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi da farsi, come ad esempio la gestione della demolizione con l'interferenza delle attività scolastiche e la gestione delle polveri.

Saranno valutate positivamente le soluzioni proposte che risultino innovative dal punto di vista architettonico, strutturale, tecnologico, energetico e nella loro integrazione reciproca, che rispettino le caratteristiche architettoniche e storiche dell'edificio e consentano il minor impatto possibile sull'ambiente, le attività da porre in essere per l'esecuzione del servizio e la relativa tempistica, la strumentazione utilizzata per la definizione dell'eventuale stato di degrado strutturale, indagini diagnostiche, geologiche e geotecniche che si intenderà eseguire in relazione alla tipologia strutturale dell'edificio. Saranno valutate le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione sia per quanto riguarda la progettazione che il servizio opzionale di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Il paragrafo della relazione metodologica denominato **“B2 - Proposte costruttive e tecnologiche”**:

- dovrà esser costituito da un massimo di 2 facciate, accompagnata da un massimo di 2 (due) tavole in formato A3, a discrezione del concorrente, da allegare alla stessa, contenenti grafici, disegni tecnici, particolari costruttivi, diagrammi e quanto ritenuto necessario al fine di poter valutare la capacità del concorrente di rappresentare e descrivere le proposte progettuali richieste nel criterio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il concorrente potrà rappresentare nelle due tavole, i particolari dei principali nodi costruttivi quali:



- facciata esterna / solaio intermedio / condotti tecnologici;
- facciata esterna / solaio di copertura / condotti tecnologici;
- facciata esterna / solaio piano terra / sistema fondale / sistemazione esterna / condotti tecnologici;
- facciata esterna / serramento esterno;
- facciata esterna / parete interna perpendicolare;
- strutture verticali / involucro.

La Commissione valuterà la rispondenza della relazione al sub criterio.

In particolare, verrà valutato come il concorrente ha sviluppato la proposta mettendo in relazione la qualità delle scelte tecnologiche in relazione alla qualità architettonica e coniugando elevati standard funzionali, energetici e di sostenibilità ambientale, dimostrandone il livello di fattibilità tecnico-realizzativa, anche in relazione ai tempi di costruzione.

Il paragrafo della relazione metodologica denominato “**B3 – Approccio al processo BIM**”:

- dovrà esser costituito da massimo di 1 (una) facciata, accompagnata da un massimo di 1 (una) tavola in formato A3.

Indicazioni sulla compilazione dell'offerta di gestione informativa:

Il concorrente dovrà produrre, a corredo della relazione, la propria **offerta di Gestione Informativa (oGI)** sulla base del template allegato alla documentazione di gara (Allegato n.11), parte integrante dell'offerta, seguendo le istruzioni contenute all'interno dello stesso, con specifico riferimento alle fasi di Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica, con l'intento di descrivere in maniera esaustiva ed esplicita:

- ruoli;
- processi, metodologie di modellazione, coordinamento e verifica;
- contenuto informativo geometrico, alfanumerico e documentale.

Saranno valutate positivamente le offerte che descriveranno con puntualità, metodologia e approccio le attività da svolgere, con particolare riferimento all'adeguatezza di:

- struttura operativa e professionalità coinvolte per tutte le attività oggetto di affidamento (comprese quelle attivabili in via opzionale);
- strumenti di modellazione, procedure di coordinamento e verifica;
- sistema di gestione e produzione informativa per lo svolgimento dei servizi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- modalità di controllo e verifica, in capo alla Direzione dei Lavori, del contenuto informativo inerente i modelli “As-Built” elaborati dall'Appaltatore dei Lavori;



- interoperabilità dei modelli e raggiungimento dei livelli di sviluppo informativo richiesti dalla S.A..

Il concorrente dovrà redigere in modo chiaro, esaustivo e coerente l'offerta di Gestione Informativa, descrivendo il processo informativo in tutte le sue parti costitutive. L'OGI, può essere accompagnato, al massimo, da elaborazioni grafiche e foto che il concorrente ritiene idonee e che non superino le ulteriori 5 (cinque) facciate in formato UNI A4 in un unico file.

L'OGI deve essere un documento unico, compresi le parti obbligatorie e facoltative ed eventuali allegati.

NB: La Commissione di gara non valuterà OGI non redatte sul modello allegato alla documentazione di gara (Allegato 11).

16.3 - "CRITERIO C" - CERTIFICAZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE E GESTIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI, IN BIM E PARITÀ DI GENERE

Il concorrente potrà indicare la presenza, all'interno del gruppo di lavoro, di **ulteriori** professionisti oltre a quelli obbligatori previsti nel paragrafo "Requisiti del gruppo di lavoro", in possesso di certificazioni inerenti i seguenti sub-criteri:

Sub-criterio	Contenuto essenziale e criteri di valutazione
C.1 Certificazione su protocolli di sostenibilità energetico-ambientale	Il criterio è dimostrato mediante la capacità tecnica posseduta da ulteriori professionisti presenti nella struttura di progettazione , oltre a quello obbligatorio (professionista n.5 del paragrafo "Requisiti del gruppo di lavoro" nella "Tabella 6 - Gruppo di lavoro"), esperti sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, e certificati da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Bream, Casaclima, Itaca, Leed, Well).
C.2 Certificazioni professionali BIM (UNI 11337-7)	Il concorrente potrà indicare la presenza, all'interno del gruppo di lavoro, di ulteriori professionisti, oltre a quello obbligatorio di cui al punto 10 della "Tabella 6 - Gruppo di lavoro", in possesso di certificazione di qualifica per le figure BIM, rilasciate in conformità alla norma UNI 11337-7. Il criterio è dimostrato mediante la capacità tecnica posseduta da ulteriori professionisti presenti nella struttura di progettazione , oltre a quelli obbligatori (professionista n. 11 e n. 12 del paragrafo "Requisiti del gruppo di lavoro"), in possesso di certificazione di qualifica per le figure BIM, rilasciate in conformità alla norma UNI 11337-7.
C.3 Certificazione della parità di genere	Il criterio è dimostrato mediante il possesso di certificazione della Parità di genere in conformità alla UNI/PdR 125:2022 al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità idoneo, pertinente e proporzionato all'affidamento, in corso di validità rilasciato organismi accreditati nello specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 il cui certificato di accreditamento sia stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. Verranno considerate idonee alla dimostrazione del requisito in esame le



certificazioni equivalenti rilasciate da Organismi stabiliti in altri Stati membri.

Documentazione da produrre per il Criterio C:

L'operatore economico dovrà produrre un documento riepilogativo in formato A4 nel quale indicherà per ogni componente del Gruppo di Lavoro, l'elenco delle certificazioni possedute per ogni sub criterio oggetto di valutazione. L'elenco potrà essere strutturato come di seguito:

- Nome Cognome Professionista
- Ruolo nel Gruppo di Lavoro
- Lista certificazioni/attestati posseduti per sub.criterio **c.1**
- Lista certificazioni/attestati posseduti per sub.criterio **c.2**

A tale elenco dovranno essere **allegate** le specifiche certificazioni e attestati indicati.

Si precisa che l'assenza del possesso delle certificazioni in corso di validità comporta l'attribuzione del punteggio pari a 0 (zero) per il relativo sub-criterio.

17 - OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel disciplinare telematico.

L'offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo **13**.

L'offerta economica è formulata, a pena di esclusione, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "*Documento di Offerta generato*", che il concorrente dovrà caricare in Piattaforma dopo averla:

- scaricata e salvata sul proprio PC;
- sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- **ribasso percentuale unico**, riferito al **35% dell'importo**, ai sensi dell'art. 41 e dell'Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., **a base di gara** relativo ai servizi di progettazione del PFTE al netto di oneri previdenziali e IVA ossia: **importo da ribassare pari ad € 80.025,81** (Ottantamilaventicinque/81). Non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo. Si specifica che il restante 65% dell'importo complessivo dei servizi di € 143.412,67, non sottoposto a ribasso, assume la forma di un prezzo fisso ai sensi della lett. b) del richiamato comma 15 bis dell'art. 41 del Codice.

Si precisa che:

- sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta;



- al 35% dell'importo dei servizi opzionali di direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione pari ad € 104.906,12 (Centoquattromilanovecentosei/12) sarà applicato, ai sensi dell'art. 41 e dell'Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il medesimo ribasso percentuale unico offerto dall'aggiudicatario in relazione ai servizi progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

TABELLA PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICA E TECNICA	
Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
Offerta Tecnica	90
Offerta Economica	10
TOTALE	100

A presidio della qualità della prestazione, è prevista una soglia di sbarramento, che sarà applicata con riferimento all'offerta tecnica **cumulativamente** in merito al criterio A (Professionalità e Adeguatezza dell'Operatore Economico), B (Caratteristiche metodologiche dell'offerta) e C (Certificazioni professionali).

La soglia pari alla somma dei punteggi è fissata in 45. Non superando la soglia, il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

18.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.



Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica					
Criterio A	N.	Sub-criteri di valutazione	punti D max	punti T max	punti max
A Professionalità e adeguatezza dell’Operatore Economico	A.1	Esperienza del concorrente su progetti multidisciplinari, in analogia all’intervento oggetto del presente appalto e relativa direzione lavori	25	/	35
	A.2	Esperienza del concorrente sulla gestione di interventi tramite processo di informatizzazione digitale BIM	5	/	
	A.3	Esperienza del concorrente sulla progettazione, direzione lavori e gestione di interventi soggetti a protocolli di sostenibilità energetico ambientale	5	/	
Criterio B	N.	Sub-criteri di valutazione	punti D max	punti T max	punti max
B Caratteristiche metodologiche dell’offerta	B.1	Modalità di esecuzione del servizio	20	/	50
	B.2	Proposte costruttive e tecnologiche	15	/	
	B.3	Approccio al processo BIM e Offerta di Gestione Informativa (OGI)	15	/	
Criterio C	N.	Sub-criteri di valutazione	punti D max	punti T max	punti max
C Certificazioni professionali	C.1	Certificazione su protocolli di sostenibilità energetico-ambientale (quantitativa). (1 Punto per ogni certificato fino al massimo di 1)	/	1	5
	C.2	Certificazioni professionali BIM (UNI 11337-7) (1 Punto per ogni certificato fino al massimo di 3)	/	3	
	C.3	Certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (1 Punto per ogni certificato fino al massimo di 1)	/	1	

I vari criteri di valutazione considereranno i sub-criteri motivazionali come indicati rispettivamente nei paragrafi 16.1, 16.2 e 16.3.

18.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

L’attribuzione del punteggio per ciascuno dei criteri e sub-criteri di natura qualitativa cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, avverrà attraverso il calcolo della media



aritmetica dei coefficienti variabili tra 0 (zero) e 1 (uno) attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

GIUDIZIO	MOTIVAZIONE	COEFFICIENTE
Eccellente	Trattazione dettagliata ed estensiva con piena rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione, con una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati, in cui sono evidenti i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta stessa.	0,81 - 1,00
Ottimo	Trattazione analitica completa e con ottima rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione, la proposta esposta è completa anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0,61 - 0,80
Buono	Trattazione con buona rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione	0,41 - 0,60
Discreto	Trattazione appena esauriente ma sufficientemente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.	0,21 - 0,40
Modesto	Trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento.	0,10 - 0,20
Assente/irrelevante	Trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le esigenze dell'Amministrazione-	0,00 - 0,09

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Nella determinazione dei punti per ogni sub-criterio o criterio e per il punteggio totale parziale afferente all'offerta tecnica, si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, con troncamento alla seconda cifra decimale.

All'interno del portale Net4Market sarà attribuito solamente il punteggio totale dell'offerta qualitativa. I punteggi relativi ai sub-criteri o criteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della Commissione giudicatrice.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un **punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 45** per "il punteggio tecnico complessivo".

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4.

18.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica è attribuito un coefficiente risultante dall'applicazione della seguente formula di cui all'art. 2-bis dell'Allegato I.13:



Se $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i / R_{med})^{\alpha} \cdot X$$

Se $R_i > R_{med}$

$$PE_i = X$$

ove:

- PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
- R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
- R_{med} = media ribassi offerti;
- α = coefficiente pari a 0,2
- X = punteggio offerta economica, con valore pari a 10.

In relazione al ribasso offerto verranno presi in considerazione solamente **2 (due) decimali** oltre la virgola; eventuali ulteriori decimali inseriti (3 o più) non saranno considerati.

18.4 - METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: "metodo aggregativo-compensatore"

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \cdot P_a + C_{bi} \cdot P_b + C_{ni} \cdot P_n$$

dove:

- P_i = il punteggio concorrente i-esimo;
- C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i-esimo;
- C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i-esimo;
- C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i-esimo;
- P_a = peso criterio di valutazione a;
- P_b = peso criterio di valutazione b;
- P_n = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

I Riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale **punteggio viene riparametrato** attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

II Riparametrazione



Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale **punteggio viene nuovamente riparametrato** attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA

Dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, sarà costituito un Seggio di Gara e verrà nominata la Commissione Giudicatrice di cui all'art. 93 del Codice.

Il **Seggio di Gara** costituito da personale interno della Provincia, individuato dal Direttore Generale tra il personale interno al servizio SUA, composto da un presidente e uno o due componenti in possesso di specifica competenza e adeguata professionalità, di cui uno anche con funzione di segretario verbalizzante. In capo ai componenti del Seggio non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 16 del Codice; a tal fine i componenti rilasciano apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione o di conflitto di interesse, anche potenziale.

La **commissione giudicatrice** è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nelle materie oggetto dell'appalto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma Net4Market.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell'anomalia delle offerte.

20 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo in data da definirsi previa comunicazione notificata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La piattaforma Net4Market consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di



trasparenza.

Trattandosi di appalto di importo dei servizi a base d'asta superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice, sensi dell'art. 6 del *"Disciplinare interno Servizio Unico Appalti della Provincia dell'Aquila"*, approvato con Decreto del Presidente n. 8 del 06/02/2023, la procedura di affidamento sarà gestita dal Servizio Unico Appalti.

Essendo la procedura interamente telematica, la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di Sistema di tutte le operazioni eseguite sulla Piattaforma; pertanto la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali, per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. Gli esiti di tutte le operazioni svolte saranno resi noti, ai sensi dell'art. 35 del Codice, dopo l'aggiudicazione mediante pubblicazione dei relativi verbali alla sezione *Doc. di Gara* della Piattaforma di negoziazione.

Nella prima seduta pubblica, sulla base della documentazione presentata a sistema, si provvederà ad aprire i plichi contenenti la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici.

21 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara presieduto dal Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario .

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati sulla Piattaforma.



La commissione procede alla riparametrizzazione dei punteggi secondo quanto stabilito nel presente disciplinare indicato al paragrafo 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, tramite la Piattaforma:

- a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta tecnica e l'offerta economica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e l'offerta economica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sull'offerta economica entro il termine perentorio di 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, tramite la Piattaforma i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'Offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.



La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

A seguito dell'aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9, del Codice si riserva di chiedere all'aggiudicatario l'eventuale esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, da effettuarsi alle medesime condizioni indicate nella offerta tecnica ed economica presentata.

Il tal caso il Responsabile Unico del Progetto - RUP autorizza l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza attraverso apposito provvedimento.

La Stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente a suo insindacabile giudizio.

L'aggiudicazione è disposta all'**esito positivo** della verifica del **possesso dei requisiti** prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.



Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la Stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione ed alla eventuale segnalazione all'ANAC quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Il contratto è stipulato non prima di **32 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro **60 giorni** dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.



L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante atto pubblico amministrativo.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

25 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Provincia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

Il Progettista s'impegnerà, inoltre, a manlevare la Provincia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al precedente periodo.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

27 - ACCESSO AGLI ATTI

In osservanza agli artt. 35 e 36 del Codice e alle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement Net4market.

In particolare, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Codice, la Provincia, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90, rende digitalmente disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi i seguenti documenti: l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione. Mediante la stessa piattaforma, sulla base dell'art. 36, comma 2, del Codice, i documenti sopra elencati nonché le relative offerte, sono reciprocamente messi a disposizione degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria.

Per quanto concerne gli operatori economici collocatisi nelle posizioni della graduatoria successiva alla quinta, si specifica che l'accesso agli atti è digitalizzato, ai sensi del riferito comma 1 dell'art. 36, per quanto concerne l'offerta dell'aggiudicatario, mentre segue le regole degli artt. 3 bis e 22 e ss. della L. 241/199 e degli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013 in ordine all'accesso ai documenti di gara dal secondo classificato e, a ritroso, fino all'ultimo.

In relazione alle informazioni che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a), informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, la Provincia, nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, informa riguardo alla decisione assunta sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte dell'aggiudicatario e degli ulteriori operatori economici presenti nella graduatoria finale.

Tale decisione è impugnabile unicamente con ricorso ex art. 116 del D.Lgs. 104/2016 notificato e depositato entro dieci giorni dalla stessa comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

La Provincia, nel caso in cui ritenga insussistenti le ragioni di segretezza di cui all'art. 35, comma 4, lettera a), del Codice, non può comunque procedere all'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento se non siano trascorsi dieci giorni dalla richiamata comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.



Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la Provincia, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

Si precisa che sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, osservato ex multis dal Consiglio di Stato, (Consiglio di Stato sez. III - 23/02/2024, n. 1832; Consiglio di Stato sez. III, 16.02.2021 n. 1428), la Provincia non ammette istanze di oscuramento integrale dell'offerta tecnica. Invero le esigenze di segretezza tecnica o commerciale possono essere fatte valere solo per le singole informazioni, da oscurare, sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale puntualmente e motivatamente indicate dalla stessa impresa controinteressata.

Resta in capo alla Provincia l'autonomo e discrezionale apprezzamento circa la validità e la pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno del diniego opposto dall'operatore economico. (T.A.R. Campania sez. II - Napoli, 30/01/2020, n. 437. T.A.R. Trentino-Alto Adige sez. I - Trento, 19/04/2023, n. 59).

La decisione della Provincia in merito è impugnabile unicamente ai sensi dell'art. 36 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione e delle decisioni assunte in merito all'ostensione dell'offerta.

28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR per l'Abruzzo-L'Aquila, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa;



- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

- i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto);
- ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet **www.provincia.laquila.it**. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012), il concorrente/contraente prende atto ed



acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet **www.provincia.laquila.it**, sezione **“Amministrazione Trasparente”**.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di:

- i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è la Provincia dell'Aquila che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo PEC: formanagement@pec.it

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed



acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

In ultimo, ciascun concorrente è tenuto a presentare ed inserire nella documentazione amministrativa la c.d. Informativa privacy, di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, debitamente sottoscritta, in conformità al modello allegato (Allegato 5).

II RUP

Ing. Chiara Recchiuti